

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 21 NOVEMBRE 1994

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 47/8

Modifiche allo Statuto del Comune di Civate Camuno (BS)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno 1994 con deliberazione n. 33.

Esecutiva per decorrenza dei termini il 27 luglio 1994.

AVVISO DI MODIFICA**Comune di Cividate Camuno (BS) - Modifiche allo Statuto Comunale****Titolo I
ORGANI ELETTIVI***Art. 7 - Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7-bis - Pari opportunità

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza tra uomini e donne deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La Legge disciplina la composizione, le elezioni, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Compete la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

Art. 10 - Sessioni e Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

2. In caso di impedimento del Sindaco la convocazione compete al Vicesindaco.

3. In assenso del Sindaco, qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Vicesindaco.

Art. 10-bis - Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.

1-bis. Le Commissioni sono in collegamento tra Amministrazione Comunale e la collettività, sia come singoli cittadini che come realtà associative ed istituzionali. Le Commissioni colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano il progetto per la loro soluzione, propongono il programma e lo attuano con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali associazioni.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Sindaco, l'Assessore di partita possono intervenire alle riunioni di commissione, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno funzioni di istruttoria, propositive e consultive.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti, dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate dal Consigliere medesimo per iscritto rivolte al Consiglio Comunale e regolarmente registrate al Protocollo Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata, dal Consiglio, la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

1-bis. Ciascun Consigliere può accedere ad ogni atto del procedimento deliberativo rivolgendosi al Segretario Comunale, salvo per i casi espressamente vietati dalla Legge.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabile e di legittimità ed alla

successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

7. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale; d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 17 - Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco. Egli nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo (che il Consiglio discute ed approva in apposito documento).

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2°, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. L'elezione, le dimissioni dei suoi componenti, l'ordine di discussione del documento programmatico potranno essere ulteriormente normati da apposito regolamento.

Art. 18 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

2. Un Assessore potrà essere nominato tra cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Consiglio Comunale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 20 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente anziano fra i presenti.

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - impartisce direttive al Segretario Comunale in or-

dine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) ha la facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie cor. possibilità di delega;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il Personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- r) determina gli orari di apertura degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- s) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- t) è di diritto il Presidente delle Commissioni di gara e stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi.
- u) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;
- v) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90.

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale

e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione, sentita la Giunta;

- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e ai Consiglieri Comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 25-bis - Durata del mandato

7. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo il 29 marzo 1993 (data di entrata in vigore della Legge n. 81/93).

Art. 25-ter - Dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni del Sindaco (acquisite al protocollo comunale), impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1), trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta (art. 20, Legge 81/93 ora art. 37-bis Legge 152/90).

Art. 25-quater - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente alla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta almeno da due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 26 - Vicesindaco

1. È Vicesindaco l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.